

IL NUOVO DELITTO DI FEMMINICIDIO *EX ART. 577-BIS C.P.*: LIMITI E PROSPETTIVE DELLA CODIFICAZIONE DEL MOVENTE MISOGINO

Mariacaterina Rocco*

SOMMARIO: 1.- Introduzione: l'evoluzione storico-concettuale del "femminicidio" e il superamento del modello circostanziale; 2.- La struttura del nuovo art. 577-*bis* c.p.; 2.1.- L'elemento oggettivo e i presupposti contestuali della condotta: la tipizzazione del "fatto come atto" e l'evento letale quale culmine della progressione criminosa; 2.2.- La dimensione psicologica del delitto: la locuzione «in quanto donna» e la codificazione del movente misogino; 3.- Il rigore sanzionatorio e i riflessi processuali: il blocco delle attenuanti e l'inammissibilità del giudizio abbreviato; 4.- Profili di criticità e obiezioni costituzionali: il deficit di determinatezza, lo slittamento verso un «diritto penale d'autore», l'asimmetria sanzionatoria; 5.- Tesi a sostegno dell'autonomia dogmatica: la funzione antidiscriminatoria, promozionale e di adeguamento internazionale della norma; 6.- L'esordio applicativo dell'art. 577-*bis* c.p.: il "caso Ventimiglia" e i nodi della qualificazione giuridica; 7.- Considerazioni conclusive. L'ennesimo esempio di un'ipertrofia sanzionatoria ad effetto manifesto o verso una «tutela diseguale egualitaria»?

* Laureata in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Salerno.

Opinioni

ABSTRACT: Il presente contributo esamina l'introduzione dell'art. 577-bis c.p. nel sistema penale italiano, operata dalla legge 2 dicembre 2025, n. 181, che configura il femminicidio quale titolo autonomo di reato. L'indagine si sofferma sulla complessa scomposizione strutturale della nuova fattispecie, focalizzandosi sulla locuzione specializzante «*in quanto donna*» e sui presupposti di asimmetria relazionale richiesti dalla norma. Il lavoro affronta il vivace dibattito teorico che vede contrapposte le tesi orientate a valorizzare la funzione antidiscriminatoria e promozionale della riforma alle severe obiezioni dogmatiche della dottrina tradizionale. Queste ultime si incentrano sulla frizione con il principio di stretta legalità, sul rischio di un'incursione punitiva nel foro interno dell'agente - con conseguente slittamento verso un «diritto penale d'autore» - e sulla tenuta dei parametri costituzionali di eguaglianza e proporzionalità della pena. Vengono inoltre vagliate le rigide preclusioni sanzionatorie derivanti dal blocco delle attenuanti e dall'esclusione del giudizio abbreviato. Da ultimo, la ricerca si sposta sulla primissima prassi applicativa della norma, assumendo quale osservatorio privilegiato l'ordinanza del GIP di Imperia del 12 gennaio 2026, emblematica nel far emergere i nodi probatori connessi all'accertamento processuale del movente misogino.

This paper analyzes the introduction of Art.577-bis into the Italian Criminal Code by Law No. 181/2025, which establishes femicide as an autonomous criminal offense. The analysis examines the structure of the new statutory definition, focusing on the qualifying phrase “as a woman” and the requirements of relational asymmetry mandated by the provision. The work addresses the lively debate pitting perspectives that value the anti-discriminatory and promotional function of the reform against the severe dogmatic objections raised by traditional legal academics. These criticisms focus on the friction with the principle of strict legality, the risk of a punitive intrusion into the agent’s mens rea - resulting in a shift toward a “perpetrator-based criminal law” - and the compliance with constitutional standards of equality and proportionality of punishment. Furthermore, the paper examines the rigid preclusions resulting from the prohibition of mitigating circumstances and the exclusion of the summary trial. Finally, the research analyzes the first application of the provision, adopting as a key case study the order issued by the Judge for Preliminary Investigations (GIP) of Imperia on January 12, 2026, which is emblematic in highlighting the evidentiary issues related to the judicial assessment of the misogynistic motive.

KEYWORDS: Femicide; Misogynistic motive; Principle of equality; Gender discrimination.

1.- *Premessa: l'evoluzione storico-concettuale del “femminicidio” e il superamento del modello circostanziale*

L'approvazione della legge 2 dicembre 2025, n. 181, a cui si deve l'introduzione dell'art. 577-bis all'interno del Codice penale, proietta il sistema penale italiano oltre i confini della tradizionale legislazione emergenziale di stampo prettamente circostanziale.

Per decenni, infatti, l'ordinamento ha tentato di contrastare l'allarmante fenomeno della violenza di genere mediante una progressiva stratificazione di risposte sanzionatorie. Questa strategia reattiva, culminata con l'adozione del cd. "Codice Rosso" nel 2019 e dei suoi successivi correttivi, aveva tuttavia mantenuto il femminicidio confinato nell'alveo degli elementi accidentali del reato, operando una mera rimodulazione *in peius* dei confini edittali dell'omicidio aggravato ex art. 577 c.p.¹

Sotto il profilo dell'effettività criminologica, la necessità di un innesto normativo autonomo appariva da tempo suffragata dalle dimensioni ormai assunte da tale manifestazione delittuosa, percepita dalla coscienza collettiva e dalle stesse istituzioni come una vera e propria emergenza sociale da contrastare².

Nella prospettiva sociologica e di genere, l'uccisione di una donna "in quanto donna" si spoglia dei caratteri della pura occasionalità o dell'impulsività aberrante dell'agente per rivelarsi quale esito finale di un *continuum* di violenze: una spirale distruttiva e stratificata che si alimenta di pregresse dinamiche di sopraffazione fisica, economica e psicologica³. L'elaborazione scientifica di tale categoria criminologica risale agli studi della sociologa femminista Diana Russell, la quale aveva originariamente coniato il neologismo *femicide*, nel 1976, per veicolare l'attenzione pubblica verso le forme strutturali di violenza e discriminazione perpetrate ai danni del genere femminile.

Successivamente la definizione si è progressivamente evoluta fino a circoscrivere la specificità dell'uccisione di soggetti di sesso femminile determinata da impulsi misogini o da pretese di dominio relazionale⁴.

Tale base teorica è stata ulteriormente ampliata da Marcela Lagarde, parlamentare messicana, che ha utilizzato il termine spagnolo *feminicidio* per riferirsi a una dimensione strutturale che supera il mero evento lesivo interpersonale. Nella prospettiva dell'attivista femminista, il focus si sposta dall'azione del singolo reo alla corresponsabilità oggettiva delle istituzioni.

¹ Per completezza del quadro normativo, art. 577 c.p. ai sensi del quale «*Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 è commesso: 1) contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva*».

² R. BARTOLI, *Il tornante del femminicidio: si compirà il passaggio dal populismo al sadismo penale?*, in *Sistema Penale*, 15 luglio 2025, p.3. Sul punto, l'Autore, pur riconoscendo l'assoluta gravità del fenomeno, avanza dubbi sui rischi di un'ipertrofia sanzionatoria derivante dall'affidamento dell'intera risposta penale a un nuovo titolo autonomo di reato, paventando uno slittamento verso logiche punitive e simboliche.

³ A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015, 1, p.444. L'Autrice ha il merito di essere stata tra le prime studiose in Italia a condurre un'analisi dogmatica e criminologica sistematica sul fenomeno del femminicidio, prefigurando con largo anticipo, i nodi interpretativi legati alla tipizzazione del movente misogino, a partire dall'introduzione del d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (conv., con mod., dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119).

⁴ Cfr. D. E. H. RUSSELL - R. A. HARMES, *Femicide in Global Perspective*, New York, 2001, p.3, ove il fenomeno viene espressamente definito come «*the killing of females by males because they are female*».

Opinioni

Il “*femicidio*” viene così teorizzato come un illecito in cui l’uccisione della donna è resa possibile da un tessuto sociale intriso di misoginia e, soprattutto, da una sistematica impunità istituzionale alimentata dall’inerzia e dall’atteggiamento compiacente degli apparati di giustizia. Questo modello concettuale, sorto per far fronte alla drammatica realtà delle sparizioni e delle violenze seriali avvenute a Ciudad Juárez, in Messico, intorno agli anni Novanta con la complicità delle istituzioni, ha ridefinito il concetto in termini di violazione dei diritti umani⁵.

Una simile accezione ha aperto la strada alla successiva evoluzione della normativa internazionale e sovranazionale, la quale ha progressivamente inquadrato la violenza di genere nella cornice dei diritti umani fondamentali.

L’approdo cruciale di questo percorso è stato rappresentato dalla «*Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*» adottata ad Istanbul l’11 maggio 2011⁶.

Il testo pattizio, recependo le istanze storiche dei movimenti di genere, all’art. 3, lett. a), sancisce espressamente che la violenza contro le donne costituisce «*una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione*», mentre nel Preambolo la qualifica quale «*manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi*» che, «*in quanto basata sul genere, costituisce uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini*».

Di conseguenza, in una simile prospettiva, l’evento letale - appunto il femminicidio - perde la connotazione di mero atto lesivo individuale, per assumere la forma di un’estrema estrinsecazione di questo sistematico meccanismo di prevaricazione.

In Italia, l’emersione lessicale e concettuale del termine «femminicidio» si colloca a ridosso del 2008, coincidendo con la pubblicazione dell’opera «*Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*»⁷ di Barbara Spinelli.

Nel suo lavoro, l’Autrice ripercorre la genesi di tale espressione ampiamente adoperata dalle attiviste centroamericane al fine di rivendicare la tutela dei diritti fondamentali delle donne a fronte delle costanti violenze di matrice patriarcale.

L’ingresso, poi, di tale neologismo nel vocabolario della lingua italiana ne ha definitivamente sancito la normalizzazione linguistica, formalizzandone la definizione quale «*uccisione diretta o provocata, eliminazione fisica o annientamento morale della*

⁵ Per il rinvio agli studi storici sul tema V. MONGILLO, *Diritto penale e ingegneria simbolica: i limiti della proposta di un nuovo delitto di femminicidio e le esigenze di tutela effettiva*, in *Sistema Penale*, 12 giugno 2025, § 2, il quale ripercorre le tappe dell’emersione sociologica del neologismo, evidenziando il rischio che la sua ricezione all’interno del codice dia vita a operazioni di “ingegneria simbolica” destinate a incrinare la tenuta dogmatica della tipicità penale; E. CORN, *Il reato di femminicidio nel codice penale italiano: cronaca di una controversia annunciata*, in *Sistema Penale*, 12 dicembre 2025, § 1.

⁶ CONSIGLIO D’EUROPA, *Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, Istanbul, 11 maggio 2011.

⁷ B. SPINELLI, *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano, 2008.

donna e del suo ruolo sociale»⁸, a testimonianza di come tale fenomeno sia ormai percepito come una distorsione culturale e non come un isolato episodio di cronaca.

Un simile impianto teorico trova un riscontro empirico e allarmante nelle evidenze statistiche che da tempo registrano una costante e significativa incidenza nei numeri delle donne uccise soprattutto per mano di partner o ex partner, delineando una persistenza fenomenica in cui il movente letale affonda le proprie radici in una consolidata impostazione patriarcale e in dinamiche di matrice prettamente misogina.

Le rilevazioni storiche di lungo periodo dell'ISTAT confermano come, a fronte di una progressiva diminuzione degli omicidi commessi nell'ambito della criminalità comune, la quota dei delitti consumati in contesto domestico costituisca un nucleo duro impermeabile alle tradizionali strategie di prevenzione.

Un rapido esame delle risultanze numeriche relative al quadriennio 2022-2025, permette di ottenere una dimostrazione della specificità del fenomeno, disvelando una netta divergenza rispetto all'andamento della criminalità comune.

I flussi informativi curati dal Servizio Analisi Criminale del Ministero dell'Interno, deputato, tra l'altro, all'analisi degli episodi criminosi riconducibili alla violenza di genere, evidenziano, tra il 2024 e il 2025, una sensibile contrazione degli omicidi volontari sul territorio nazionale, passati da 335 a 286 eventi (pari a un decremento del 15%). A fronte di tale tendenza complessiva, la flessione dei reati di genere manifesta caratteristiche asimmetriche. Sebbene il bilancio generale delle vittime di sesso femminile registri una diminuzione nominale del 18% (da 118 a 97 casi), il focus sul legame qualificato tra autore e vittima confuta la tesi di un reale arretramento del fenomeno. Se nell'ambito familiare o affettivo le donne uccise passano da 101 a 85 casi (-16%), l'isolamento del perimetro relazionale dei delitti commessi per mano del partner o dell'ex partner disvela la sostanziale invarianza della violenza di genere.

In questa specifica sotto-fattispecie, a fronte di una minima oscillazione degli omicidi totali (da 72 a 71), fa da contrappeso l'assoluta stabilità del numero delle vittime femminili, rimasto cristallizzato sulla quota fissa di 62 casi sia nel 2024 che nel 2025⁹.

La stabilità di questo dato dimostra l'impermeabilità del fenomeno in esame rispetto alle tradizionali risposte edittali e di mero inasprimento sanzionatorio, offrendo la spinta

⁸ Cfr. la voce *Femminicidio* (Neologismi), in *Vocabolario Treccani online*. L'Istituto ha eletto il termine quale «Parola dell'anno» nel 2023, per sottolineare l'urgenza di un focus lessicale chiaro attorno alla violenza di genere.

⁹ Dati forniti da MINISTERO DELL'INTERNO, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio Analisi Criminale, *Report Omicidi volontari*, Roma, gennaio 2026, consultabile sul sito istituzionale <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/omicidi-volontari-femminicidi-e-violenza-genere>. In senso conforme le statistiche fornite da ISTAT, *Report. Le vittime di omicidio*. Anno 2024, Roma, 25 novembre 2025 (consultabile in www.istat.it), in cui alle pp. 7 ss. si evidenzia come le donne continuino ad essere uccise prevalentemente all'interno della sfera relazionale ed affettiva, per mano di partner o ex partner.

Opinioni

politico-criminale che ha giustificato l'introduzione di una fattispecie incriminatrice *ad hoc*. Davanti a un movente radicato nel tessuto culturale e relazionale, la mera risposta circostanziale è stata percepita come non più sufficiente a intercettare il disvalore complessivo dell'azione. Con l'innesto dell'art. 577-bis c.p. nel sistema penale si assiste ad una decisa rottura con il passato: non solo si eleva il motivo misogino a fulcro della tipicità oggettiva e soggettiva, ma si consacra il definitivo superamento del modello della circostanza aggravante in favore di quello del reato autonomo.

2.- La struttura del nuovo art. 577-bis c.p.

L'analisi dogmatica del nuovo delitto di femminicidio non può che muovere dall'esegesi del dato letterale stabilito dalla legge 2 dicembre 2025, n. 181.

Il nuovo art. 577-bis c.p. dispone testualmente che:

«Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici».

Il tenore letterale della disposizione costringe l'interprete a dirimere, in via preliminare, l'interrogativo inerente all'esatta natura giuridica della fattispecie, al fine di verificare se l'art. 577-bis c.p. configuri un titolo autonomo di reato o semplicemente un'ipotesi speciale di omicidio aggravato.

Ad orientare verso l'opzione dell'autonomia concorrono molteplici indicatori testuali. Un ruolo dirimente è, di certo, svolto dalla clausola di sussidiarietà espressa collocata in chiusura del primo comma - *«Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575»* - la quale traccia un netto riparto di esclusione tipica che risulterebbe privo di significato logico laddove la disposizione si atteggiasse a mero elemento accidentale dell'omicidio comune.

La novella del 2025, dunque, non si esaurisce in un mero inasprimento sanzionatorio della fattispecie base, bensì delinea un'offesa strutturalmente nuova, definita da elementi di tipicità del tutto estranei al tradizionale paradigma dell'art. 575 c.p.

Da un punto di vista tecnico, tra le due fattispecie si configura un evidente rapporto di specialità unilaterale per aggiunta.

Al nucleo oggettivo della condotta d'evento, identificabile nella causazione della morte di un essere umano, il legislatore ha qui sovrapposto, quali elementi specializzanti, tanto il genere femminile della vittima, quanto la specifica matrice discriminatoria o prevaricatrice della condotta.

Proprio in forza dell'art. 15 c.p. e della generale operatività del principio di specialità in esso codificato, l'inserimento della menzionata clausola di riserva finisce per rivelarsi ridondante sotto il profilo della stretta necessità logico-giuridica¹⁰.

Laddove, infatti, non dovessero ricorrere i previsti presupposti specializzanti si riespanderebbe automaticamente l'applicabilità della fattispecie dell'omicidio comune ex art. 575 c.p.

2.1.- *L'elemento oggettivo e i presupposti contestuali della condotta: la tipizzazione del "fatto come atto" e l'evento letale quale culmine della progressione criminosa*

La scomposizione del fatto tipico delineato dall'art. 577-bis c.p. impone di indagare, in prima battuta, la fisionomia dell'elemento oggettivo, fortemente caratterizzato dall'introduzione di precisi presupposti contestuali della condotta.

Il legislatore del 2025 non si è limitato a sanzionare la mera causazione dell'evento morte, ma ha descritto una cornice materiale densa di richiami a condotte di sopraffazione sussistenti tra il soggetto attivo e la vittima, tipizzando gli atti di «odio», «discriminazione», «prevaricazione», «controllo», «possesso» e «dominio».

Un simile impianto normativo ha costretto gli interpreti a misurarsi con una tecnica di tipizzazione inedita e, per certi aspetti, controversa. Sotto il profilo dogmatico, la scelta operata dal legislatore di stabilire che «il fatto è commesso come atto» è stata tacciata di un'evidente ambiguità semantica e strutturale¹¹.

I potenziali rischi connessi ad una simile opzione legislativa si riflettono inevitabilmente sulla tenuta complessiva del principio di legalità, minacciando di aprire pericolosi spazi ad arbitri interpretativi in sede applicativa.

La principale problematicità risiede, infatti, nell'ardua qualificazione penalistica di nozioni fortemente sature di significati sociologici, ma dogmaticamente sfuggenti, quali possono essere l'«odio» o la «prevaricazione».

¹⁰ Sul carattere superfluo e tecnicamente non necessario di tale inciso si veda G. L. GATTA, *Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra real politik e principi costituzionali*, in *Sistema Penale*, 20 giugno 2025, § 2. In senso conforme, per una compiuta esegesi dei complessi rapporti di coordinamento tra l'art. 577-bis c.p. e le preesistenti fattispecie aggravate si veda CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Ufficio del Massimario e del Ruolo, *Relazione su novità normativa. Legge 2 dicembre 2025, n. 181, Rel. n. 04/2026*, Roma, 14 gennaio 2026.

¹¹ M. GAMBARDELLA, *Il delitto di femminicidio: il "fatto è commesso come atto" e altre amenità nel disegno di legge all'esame della Camera dei deputati*, in *Penale Diritto e Procedura*, 21 ottobre 2025, § 5.

Opinioni

In mancanza di una definizione precettiva univoca e consolidata, il rischio concreto è che l'inserimento di tali concetti nel complesso degli elementi costitutivi della fattispecie generi un deficit di determinatezza probatoria, costringendo di riflesso il giudice a muoversi su confini inevitabilmente fluidi e incerti.

Per arginare possibili derive applicative ed offrire criteri uniformi agli operatori giuridici, i principali uffici giudiziari si sono tempestivamente attivati elaborando direttive interne e linee guida operative, volte a perimetrare sul piano pratico il corretto modo di intendere e accertare tali clausole.

Un rilievo centrale assume, a tal riguardo, la Direttiva n. 21/2025 emanata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma il 17 dicembre 2025, con la quale si è inteso fornire a magistrati e polizia giudiziaria gli strumenti per una corretta interpretazione e applicazione della nuova normativa.

Il documento in questione si preoccupa di conferire un contenuto concreto alle formule elastiche impiegate dal legislatore, muovendo proprio dai concetti di «odio» e «discriminazione». Si tratta di categorie già radicate all'interno dell'ordinamento penale, dalle quali gli interpreti cercano di mutuare i principi elaborati in materia di *hate crimes*, richiamate anche dall'art. 604-ter c.p. in tema di circostanze aggravanti per i fatti generati da «finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso».

Sotto tale profilo, rientrano in quest'ambito tutti quei comportamenti materiali che manifestano un disprezzo orientato esclusivamente sull'appartenenza di genere della persona offesa o comunque diretti ad imporre una disparità di trattamento o una sottomissione relazionale a discapito delle donne.

Quanto alle condotte di «prevaricazione», appare utile il richiamo ai principi elaborati dalla Corte di Cassazione in tema di maltrattamenti contro familiari di cui all'art. 572 c.p., che permettono di identificare tali atti in tutte quelle condotte, morali o fisiche, di stampo oppressivo e di sopraffazione volte a ledere l'integrità psico-fisica della vittima¹². Allo stesso modo, gli atti di «controllo», «possesso» e «dominio» possono considerarsi espressione di una logica proprietaria e coercitiva sulla donna e si concretizzano in tutti quei comportamenti diretti a limitare l'autonomia della vittima, mediante un monitoraggio costante e pervasivo delle sue scelte relazionali, professionali e sociali¹³.

Infine, il fatto deve essere conseguenza del «rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo» ovvero deve assumere la fisionomia di un «atto di limitazione delle libertà individuali» della stessa, costituzionalmente garantite e di fatto violate.

¹² Cass. pen., sez. VI, 11 giugno 2019, n.32782 in *Guida al diritto*, 2019, 40, 83.

¹³ PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA, Direttiva n. 21/2025, *Introduzione del delitto di femminicidio. Linee guida operative*, 17 dicembre 2025, nella quale si rimarca la necessità di coordinare l'esegesi dell'art. 577-bis c.p. con gli approdi giurisprudenziali già consolidati in relazione agli artt. 572 e 612-bis c.p., al fine di ancorare le clausole introdotte dal legislatore a rigorosi indicatori materiali.

Queste due clausole impongono una rigorosa verifica sul piano del nesso causale e motivazionale; è necessario che l'atto omicida sia legato da un rapporto di stretta derivazione eziologica con la scelta di autodeterminazione della vittima.

L'evento lesivo deve materializzarsi ed essere percepibile all'esterno come l'estrema risposta punitiva o coercitiva del soggetto attivo di fronte all'esercizio delle libertà fondamentali della persona offesa.

Affinché sia pienamente salvaguardato il modello del diritto penale del fatto e al fine di superare le incertezze applicative restituendo concretezza alla tipicità, la locuzione «atto» deve essere intesa in senso strettamente materiale, ossia come un comportamento concreto, verificabile e dotato di una propria offensività. Sotto questa luce, l'evento letale non può essere individuato in un accadimento atomistico o in un estemporaneo impulso dell'agente; al contrario, la condotta omicida si configura quale esito conclusivo e tragico culmine di una progressione criminosa stratificata nel tempo.

La morte della vittima si pone così in nesso di continuità strutturale con precedenti condotte di vessazione fisica, economica o psicologica, nell'ambito delle quali, i singoli atti di controllo o prevaricazione si traducono in fatti materiali e storicamente verificabili in sede processuale. Solo così si può ottenere una base probatoria solida idonea a dimostrare la reale asimmetria relazionale richiesta dalla norma.

Nella sua formulazione definitiva, come già osservato in sede di discussione del disegno di legge n. 2528, che ha poi condotto all'approvazione della riforma nel dicembre dello scorso anno, la norma consente di identificare con maggiore precisione l'interesse giuridico protetto dalla nuova figura delittuosa, rispetto all'originario impianto del disegno di legge n. 1433. Quest'ultimo, infatti, per come era stato inizialmente pensato rendeva complesso isolare il bene tutelato e di conseguenza ne risentiva la determinatezza della fattispecie. Con la definitiva codificazione del movente misogino, attraverso la tipizzazione delle condotte mediante le quali questo si esprime, l'interesse protetto diventa finalmente chiaro e individuabile nel contrasto all'oppressione di genere e ad ogni logica di sottomissione¹⁴.

2.2.- La dimensione psicologica del delitto: la locuzione «in quanto donna» e la codificazione del movente misogino

¹⁴ Cfr. F. FILICE, *Audizione davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati sul d.d.l. n. 2528/2025*, in *Questione Giustizia on line*, 27 ottobre 2025, il quale rileva come l'evoluzione del testo normativo abbia sanato le originarie lacune di tassatività del d.d.l. n. 1433 proprio grazie alla corretta emersione dell'oggettività giuridica del reato. Quest'ultima viene ravvisata, in chiave negativa, nel contrasto alle dinamiche di oppressione e, in chiave positiva, nella tutela del principio di anti-s subordinazione, inteso quale presidio della parità relazionale.

Opinioni

Proprio la specificità delle condotte penalmente rilevanti e la definitiva codificazione del movente di genere, quale strumento di tutela contro le asimmetrie di potere, impongono di soffermare l'analisi sull'elemento soggettivo della nuova fattispecie incriminatrice. L'esame della dimensione psicologica dell'art. 577-bis c.p. richiede, in primo luogo, di definire la reale portata precettiva della locuzione specializzante «*in quanto donna*».

Tale inciso rappresenta, nell'economia strutturale della norma, l'elemento che più di ogni altro spinge l'accertamento giudiziale verso l'esplorazione del foro interno dell'agente. Con tale previsione, infatti, il legislatore ha preteso di positivizzare e convertire in elemento tipico di reato una categoria concettuale mutuata dalle scienze sociopsicologiche e criminologiche, per sua natura fluida e difficile da ingabbiare nei rigidi canoni del diritto penale.

La scelta di formule così aperte e difficili da definire sul piano del significato comporta severe difficoltà, sia sul versante dell'interpretazione dottrinale, sia su quello, ancor più delicato, della verifica probatoria nel corso del processo.

Il primo e più insidioso profilo problematico è quello che investe direttamente la questione biologico-identitaria che scaturisce da tale scelta legislativa.

Come evidenziato dalle prime riflessioni dottrinali, l'interrogativo fondamentale concerne l'estensione dell'ambito applicativo della norma: non è pacifico se esso sia rigidamente circoscritto alla nozione di sesso in senso biologico o se debba ritenersi comprensivo anche delle ipotesi in cui il soggetto si autoidentifichi come donna.

Questo, in particolar modo, alla luce della disciplina in tema di transizione di genere contenuta nella legge n. 164 del 1982 e della successiva lettura costituzionalmente orientata della stessa, che identifica l'identità sessuale come un concetto complesso capace di comprendere non solo tratti biologici, ma anche componenti psichiche e sociali¹⁵.

Il secondo profilo di criticità investe la natura tecnica dell'elemento psicologico richiesto dalla norma. La locuzione «*in quanto donna*» non appare idonea a strutturare una fattispecie a dolo specifico, mancando nel testo normativo una finalità ulteriore e sganciata dalla consumazione dell'evento letale. Di conseguenza, come evidenziato in dottrina, il coefficiente psicologico dell'art. 577-bis c.p. va individuato nel dolo generico, secondo lo schema strutturale dell'omicidio volontario ai sensi dell'art. 575 c.p.

Ciò comporta che, pur dovendo il dolo abbracciare la consapevolezza dei nuovi presupposti contestuali della condotta tipizzati dal legislatore, risulta sufficiente la cognizione e la volizione di cagionare la morte di una donna in presenza delle specifiche

¹⁵ Sul punto M. DONINI, *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già*, in *Sistema Penale*, 18 marzo 2025; V. MONGILLO, *Diritto penale e ingegneria simbolica: i limiti della proposta di un nuovo delitto di femminicidio e le esigenze di tutela effettiva*, in *Sistema Penale*, 12 giugno 2025, p.10, il quale approfondisce le interferenze con la l. n.164/1982, richiamando Corte Cost., 5 novembre 2015, n. 221.

condizioni descritte dalla norma. In questo modo, attraverso un'espressa codificazione, il movente misogino assurge a vero e proprio elemento costitutivo del reato¹⁶.

3.- *Il rigore sanzionatorio e i riflessi processuali: il blocco delle attenuanti e l'inammissibilità del giudizio abbreviato.*

Con l'inserimento dell'art. 577-bis all'interno del Codice penale la legge n. 181/2025 non ha previsto solo un nuovo e autonomo titolo di reato, ma ha contestualmente delineato un regime sanzionatorio derogatorio su cui appare opportuno concentrare brevemente la trattazione, anche alla luce del fatto che lo stesso è stato oggetto di severe critiche dogmatiche che saranno meglio approfondite nel prosieguo della presente disamina.

Il fulcro del sistema prescelto dal legislatore risiede nella previsione della pena fissa dell'ergastolo, infatti, il primo comma recita testualmente «è punito con la pena dell'ergastolo» ed è inoltre prevista l'applicazione delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 576-577 c.p., richiamate dal legislatore allo scopo di operare come sbarramento sanzionatorio. La loro funzione, infatti, è quella di supportare lo speciale meccanismo di irrigidimento punitivo previsto dai commi successivi della disposizione.

La norma, nei commi terzo e quarto, stabilisce due distinte soglie minime di pena, differenziate in base al numero delle attenuanti che si intendono concedere all'imputato. Nell'ipotesi in cui ricorra una sola circostanza di questo tipo ovvero quando la stessa è da considerarsi prevalente nel concorso con taluna delle circostanze di segno opposto previste dal secondo comma, la condanna del reo non può scendere al di sotto del limite edittale fisso di ventiquattro anni di reclusione.

Tale previsione introduce una vistosa deroga alla regola generale stabilita dall'art. 65, comma 1, n. 2, c.p. in tema di diminuzione della pena per l'ergastolo.

Il legislatore configura così un trattamento sanzionatorio rigidamente predeterminato che entra in frizione con i principi costituzionali, nella misura in cui comprime lo spazio per una reale individualizzazione della risposta sanzionatoria.

Qualora, invece, ricorrano più circostanze attenuanti ovvero le stesse concorrano con taluna delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 576-577 c.p., e le prime siano da considerarsi prevalenti a giudizio del giudice, la sanzione da comminare non può comunque essere inferiore ai quindici anni di reclusione.

Anche questo secondo sbarramento si pone in aperta deroga a quanto previsto in via ordinaria dall'art. 67, comma 1, c.p., delineando un sistema punitivo improntato ad un rigido automatismo¹⁷.

¹⁶ In questo senso A. SALERNO, *Codice Penale art. 577-bis - Femminicidio*, in *IUSPenale.it*, 2026.

¹⁷ Per una più ampia analisi dei nuovi meccanismi sanzionatori e sulla natura asimmetrica e incostituzionale degli stessi B. ROMANO, *Il femminicidio: tra ragioni politiche e principi del diritto penale*, in *Penale Diritto e Procedura*, 2026, 1, § 4, il quale richiama la fondamentale sentenza Corte Cost., 25 settembre 2018, n. 222.

Opinioni

Agli irrigidimenti sostanziali disposti sul versante della commisurazione della pena si affiancano delle severe ricadute sul piano prettamente processuale.

La scelta del legislatore di punire il delitto di femminicidio con la pena edittale fissa dell'ergastolo comporta, quale automatica e inevitabile conseguenza, la radicale inammissibilità del giudizio abbreviato.

Questo alla luce delle modifiche apportate in tema di riti alternativi dalla legge 12 aprile 2019, n. 33 che nel modificare l'art. 438 c.p.p. ha previsto l'aggiunta di un nuovo comma, il comma 1-bis, a norma del quale «Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo».

Di conseguenza, l'automatismo sanzionatorio previsto dal primo comma del nuovo art. 577-bis c.p. comporta uno sbarramento processuale, anch'esso non esente da riserve dogmatiche, dovuto proprio alla predeterminazione legale della pena dell'ergastolo¹⁸.

In definitiva, colui che si rende autore del delitto di femminicidio non potrà accedere a tale rito speciale, subendo le conseguenze di una preclusione che non incontrerebbe invece nell'ipotesi dell'omicidio comune di cui all'art. 575 c.p., in assenza di aggravanti.

4.- Profili di criticità e obiezioni costituzionali: il deficit di determinatezza, lo slittamento verso un «diritto penale d'autore», l'asimmetria sanzionatoria

La nuova fattispecie autonoma di femminicidio si è rivelata, fin dalla fase embrionale della discussione parlamentare dei vari disegni di legge proposti, bersaglio di accese critiche.

La dottrina tradizionale, infatti, ha immediatamente ravvisato nell'introduzione dell'art. 577-bis c.p. il rischio di una vistosa deriva simbolica ed emergenziale del diritto penale, tesa più a lanciare messaggi culturali o a soddisfare istanze emotive dell'opinione pubblica che a colmare reali vuoti di tutela. Sotto questo profilo, la scelta di elevare il femminicidio a titolo autonomo di reato si inserisce, secondo autorevole dottrina, nel filone del populismo penale o panpenalismo¹⁹.

La scelta politico-criminale parrebbe così assecondare logiche di matrice propagandistica e di ricerca del consenso, ponendo in secondo piano le effettive esigenze di protezione sostanziale. L'apparato sanzionatorio viene in tal modo orientato a istanze di comunicazione politica, offrendo ai consociati una risposta che li rassicuri sulla capacità

¹⁸ Cfr. M. ZINCANI, *Il nuovo reato di femminicidio (art. 577-bis c.p.): l'ennesima distorsione dell'ideologia di genere*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2025, 11, § 4.8.

¹⁹ Per un'analisi dell'uso simbolico della nuova fattispecie, su tutti, A. PUGIOTTO, *La mimosa all'occhiello del populismo penale*, in *Sistema Penale*, 2 aprile 2025. L'Autore propone la metafora «il reato di femminicidio è la mimosa che il Governo intende regalare a tutte le donne [...] che emana il maleodorante odore del populismo penale» qualificandola quale operazione che risulta, pertanto, priva di reale efficacia deterrente, perfetta espressione del panpenalismo di stampo emergenziale; M. DONINI, *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già*, in *Sistema Penale*, 18 marzo 2025.

di fronteggiare il dilagare di fenomeni complessi nella risoluzione ed emergenziali nella loro percezione sociale.

Questa ritenuta natura prevalentemente simbolica della riforma ha condotto la dottrina ad individuare come prima conseguenza negativa della stessa, un vistoso deficit di tassatività e determinatezza, presidio inderogabile della legalità penale *ex art. 25, comma 2, Cost.*

La descrizione del nuovo titolo autonomo di reato, ad avviso delle voci critiche, non opera una perimetrazione oggettiva e materiale della condotta lesiva, bensì si incentra sulla sola qualificazione dei motivi interiori dell'agente.

Una simile scelta del legislatore, di adoperare formule strutturalmente indeterminate e di traslare categorie sociologiche nel testo codicistico, finisce per mettere in discussione i principi cardine del diritto penale.

I canoni di tassatività e di determinatezza del precetto penale costituiscono i presupposti logico-giuridici necessari affinché la norma incriminatrice possa dispiegare la sua reale funzione di orientamento dei comportamenti dei consociati.

La possibilità di conoscere preventivamente e con adeguata precisione i confini dell'illecito, al fine di evitare conseguenze penali per le proprie azioni, presuppone, infatti, che il legislatore formuli una descrizione nitida del fatto materiale.

In particolare, a subire una lesione sarebbe il principio della prevedibilità della sanzione, riconosciuto quale diritto fondamentale di ogni cittadino anche dalla consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo²⁰.

Questo deficit di tassatività si proietta inevitabilmente anche sul piano processuale dell'accertamento giudiziario. Come autorevole dottrina ha sottolineato, l'introduzione di elementi legati a moventi psicologici o a intenti discriminatori difficili da verificare a livello empirico, rende difficoltoso un accertamento probatorio rigoroso, con la conseguenza che spetterà all'organo giudicante, in assenza di solidi e tassativi parametri descrittivi del fatto materiale, il gravoso compito di esplorare l'insidioso foro interno dell'agente, andandone a "scannerizzare" pulsioni e motivazioni²¹.

Il rischio che ne consegue è che la configurabilità del reato venga di fatto rimessa a personali opzioni ermeneutiche dell'organo giudicante, inevitabilmente condizionato dalla sensibilità dello stesso, con il concreto pericolo di derive arbitrarie e di instabili applicazioni della norma.

²⁰ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 14 aprile 2015, *Contrada c. Italia*, ric. n. 66655/13.

²¹ Sul presunto deficit di tassatività e determinatezza della fattispecie V. MANES, *Sul disegno di legge avente ad oggetto l'introduzione del delitto di "femminicidio"*, in *Giurisprudenza Penale*, 2025, 7-8, § 2.2; D. PULITANÒ, *Messaggi normativi e messaggi culturali. La discussione sul femminicidio*, in *Sistema Penale*, 21 giugno 2025, § 3. In merito all'impraticabilità processuale della norma A. PUGIOTTO in *La mimosa all'occhiello del populismo penale*, evidenzia come la stessa renda il giudice «un palombaro dell'animo umano, chiamandolo a un accertamento impossibile o arbitrario».

Opinioni

Questa predominanza della dimensione psicologica del reo conduce alla seconda, e altrettanto severa, obiezione dogmatica avanzata dalla dottrina tradizionale, il paventato rischio di uno scivolamento verso un «diritto penale d'autore».

In un sistema come il nostro, incardinato sul diritto penale del fatto, nel quale ad essere oggetto di repressione è esclusivamente il comportamento materiale che offenda (mediante la lesione o la messa in pericolo) un bene giuridico ritenuto meritevole di tutela, non può trovare spazio un paradigma come quello del tipo d'autore.

Il sistema costituzionale italiano, infatti, impone che la sanzione colpisca esclusivamente il comportamento materiale del soggetto, vietando la punizione di intenzioni, atteggiamenti interiori o modi di essere²².

Il modello del «diritto penale d'autore» contrasta radicalmente con tale garanzia, traslando la punibilità dall'estrinsecazione oggettiva del fatto alla personalità morale dell'agente. Sotto questo profilo, il principale timore espresso dalla dottrina tradizionale è stato rappresentato proprio dalla circostanza che la struttura dell'art. 577-bis c.p., così come delineata nella sua versione definitiva, finisca per incriminare non tanto il disvalore oggettivo dell'evento lesivo materiale provocato, quanto piuttosto il disvalore psicologico dell'agente²³.

L'obiezione più stringente è quella in ordine al profilato rischio che la qualificazione del delitto in base al genere del soggetto passivo e di quello attivo, comporti come conseguenza il riconoscimento in capo a quest'ultimo di una responsabilità maggiore rispetto a quella che gli sarebbe strettamente ascrivibile per il fatto storico realizzato. Addirittura, si potrebbe incorrere nel concreto pericolo di dare vita ad un'operazione di strumentalizzazione in cui il singolo autore sarebbe chiamato ad espiare non soltanto la specifica offesa arrecata alla vittima, ma una pena generalizzata per l'intero fenomeno della violenza perpetrata ai danni del genere femminile.

Questo convertire il singolo autore dell'evento lesivo nell'emblema punitivo di una colpa collettiva rappresenta una delle più nitide manifestazioni di quel diritto penale d'autore incompatibile con i canoni costituzionali propri del nostro ordinamento²⁴.

Le censure fin qui analizzate conducono inevitabilmente ad un ulteriore profilo di criticità evidenziato dalla dottrina, secondo la quale la previsione di uno statuto penale differenziato in base al genere del soggetto passivo determina una vistosa asimmetria sanzionatoria all'interno del sistema dei delitti contro la vita.

La risposta punitiva dello Stato di fronte alla lesione del bene primario della vita umana viene infatti modulata in chiave differenziale a seconda del sesso della vittima.

²² G. FIANDACA- E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, IX edizione, Bologna 2024, pp. 331-332.

²³ R. BARTOLI, *Il tornante del femminicidio: si compirà il passaggio dal populismo al sadismo penale?*, in *Sistema Penale*, 15 luglio 2025, § 4.4.

²⁴ V. BADALAMENTI, *Ancora sul reato di femminicidio: limiti e prospettive di un diritto penale basato sul genere*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2025, 4, p.150.

Questo sdoppiamento del paradigma punitivo entra in aperto contrasto con il fondamentale principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione.

La dosimetria sanzionatoria della risposta punitiva non può, infatti, dipendere dal sesso della persona offesa, poiché la soppressione di una vita umana non può valere meno di un'altra.

Prevedere un inasprimento edittale sulla base del presupposto che l'uccisione di una donna assuma un disvalore maggiore rispetto a quella di un uomo introduce una profonda frattura nel sistema, sfociando nel paradosso di una discriminazione "alla rovescia", priva di una solida giustificazione sul piano dogmatico e costituzionale.

L'asimmetria del nuovo impianto punitivo si manifesta in tutta la sua severità sul terreno della commisurazione edittale, nella parte in cui la fattispecie introduce un trattamento sanzionatorio rigido ed eccezionale, imperniato sull'applicazione fissa della pena dell'ergastolo.

La previsione contenuta nella norma - «è punito con la pena dell'ergastolo» - dispone l'applicazione di una pena fissa, resa del tutto irremovibile dal blocco del giudizio di bilanciamento previsto nei commi successivi, che preclude la prevalenza o l'equivalenza di qualsiasi circostanza attenuante.

Si delinea così una scelta di politica criminale decisamente contrastante con il principio di proporzionalità della pena desumibile dall'art. 27, comma 3, Cost.²⁵.

A tal proposito appare opportuno richiamare le riflessioni teoriche del Professore Roberto Bartoli, secondo il quale l'ordinamento costituzionale, attraverso la declinazione dell'uguaglianza sostanziale sancita dall'art. 3, comma 2, Cost., impone indubbiamente di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. Tuttavia, il legislatore del 2025, nel tentativo di perseguire tale obiettivo promozionale a favore della condizione femminile, con la nuova fattispecie di cui all'art. 577-bis c.p. finisce per sacrificare il principio di uguaglianza formale di cui al primo comma dello stesso articolo.

Nello specifico, l'autorevole giurista si chiede se l'obiettivo legislativo di riequilibrare la condizione di vulnerabilità storico-sociale delle donne, possa essere raggiunto attraverso l'impiego dello strumento penalistico e in particolare mediante l'introduzione di una fattispecie incriminatrice che presenta l'elevato rischio di tradursi nella compressione del principio personalistico della responsabilità penale nelle sue inderogabili espressioni della colpevolezza e della commisurazione individualizzata della pena.

L'adozione di automatismi edittali fissi, infatti, impedisce al giudice di calibrare la sanzione da comminare sull'effettivo grado di rimproverabilità del singolo agente,

²⁵ Sull'inderogabile esigenza che le scelte di politica criminale riflettano e rispettino rigorosamente i principi costituzionali fondamentali, rifiutando logiche emergenziali o puramente autoritarie, si veda di S. MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli, 1997, pp.8 ss.

Opinioni

svuotando di significato il finalismo rieducativo sancito dall'art. 27, comma 3, Cost. e finendo per piegare la pena a una funzione di pura neutralizzazione sociale.

Il rischio concreto che un simile approccio possa comportare si identifica nel possibile scivolamento verso un inedito autoritarismo del diritto penale, il quale smette di configurarsi quale doverosa reazione dell'ordinamento proporzionata all'offesa arrecata al bene giuridico leso, per tramutarsi in una forma di accanimento istituzionale contro il reo. L'estensione della risposta sanzionatoria ben oltre i limiti segnati dal disvalore del fatto storico, spinge l'ordinamento al di là dei confini della propria funzione di garanzia, assumendo i tratti - secondo la ricostruzione teorica dello stesso Prof. Bartoli - di un vero e proprio «*sadismo penale*»²⁶.

A tale approdo critico si ricollega l'ulteriore obiezione dottrinale che denuncia l'intrinseca inutilità tecnica della riforma operata con la legge n. 181/2025. Molteplici interventi e appelli collettivi hanno concordemente sottolineato, già durante la fase di approvazione della stessa, come l'introduzione di una fattispecie autonoma non andasse a colmare alcun *vulnus* normativo. Il sistema penale, infatti, garantiva già, mediante il meccanismo delle circostanze aggravanti ex art. 577 c.p., l'irrogazione della pena massima edittale dell'ergastolo per le condotte omicidiarie commesse in contesti relazionali o per motivi discriminatori, rendendo superflua la coesistenza del doppio titolo di reato²⁷. Di conseguenza, la previsione del nuovo e autonomo modello delittuoso non risulta idonea a svolgere la funzione a cui sarebbe chiamato nelle intenzioni del legislatore, rivelandosi priva di una reale efficacia deterrente e inidonea a esercitare una vera funzione di prevenzione generale. L'inasprimento astratto della pena non può, infatti, incidere sulle complesse dinamiche relazionali e culturali che ne sono alla base, e sulle quali invece si dovrebbe, ad avviso delle voci critiche, prioritariamente intervenire, confermandone l'intento legislativo prettamente propagandistico²⁸.

5.- *Tesi a sostegno dell'autonomia dogmatica: la funzione antidiscriminatoria, promozionale e di adeguamento internazionale della norma*

²⁶ R. BARTOLI, *Il tornante del femminicidio: si compirà il passaggio dal populismo al sadismo penale?*, in *Sistema Penale*, 15 luglio 2025, *passim*.

²⁷ In questo senso, si vedano le considerazioni critiche espresse da GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE, *Osservazioni al ddl n. 1433*, Roma, 6 maggio 2025 consultabili in www.camerepenali.it; si veda, altresì, il documento collettivo firmato da numerose docenti e penaliste universitarie, A.A. V.V., *Il reato di femminicidio presentato dal Governo: le ragioni della nostra contrarietà*, in *Penale Diritto e Procedura*, 26 maggio 2025.

²⁸ Sulla carenza di efficacia preventiva e deterrente della nuova fattispecie, *ex multis*, G. FIANDACA, *Cari Prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio*, in *Sistema Penale*, 14 marzo 2025 il quale stigmatizza l'operazione compiuta dal legislatore parlando di «*pena come strumento di pronto intervento e ansiolitico sociale*»; M. PELISSERO, *Nuovo reato di femminicidio, le criticità del disegno di legge*, in *Otto:discorsi diretti- UniTo*, 12 marzo 2025.

Dopo aver delineato il complesso quadro delle principali censure dottrinali e delle rigorose obiezioni sulla legittimità costituzionale della nuova fattispecie di reato, occorre focalizzare l'attenzione sulle argomentazioni teoriche che, di contro, hanno mostrato favore all'introduzione dell'art. 577-bis all'interno del Codice penale.²⁹

Tra le voci che hanno espresso un parere favorevole sulla novella, seppure minoritarie nel panorama della dottrina penalistica tradizionale, spiccano le riflessioni di Paola Di Nicola Travaglini, le quali si rivelano cruciali in quanto sono quelle che, forse meglio di altre, riescono a cogliere la reale portata sistemica dell'intervento legislativo.

Da tempo, la magistrata denuncia la falsa neutralità di genere che caratterizza il diritto penale, ritenuto storicamente strutturato quale spazio di dominio maschile, caratterizzato da un'impostazione patriarcale dei suoi principali istituti, all'interno dei quali le donne non sembrano trovare adeguato riconoscimento, persino nella dimensione linguistica che risulta integralmente declinata al maschile³⁰.

Per quanto riguarda nello specifico la nuova fattispecie di femminicidio, la giurista ravvisa nell'introduzione della stessa lo strumento idoneo a disarticolare tale asimmetria di fondo, qualificando l'intervento quale svolta epocale per l'evoluzione del nostro ordinamento³¹. Ad avviso della stessa, rientra apertamente tra le funzioni del diritto penale contemporaneo prendere atto di quella radicata e quotidiana discriminazione che il genere femminile è costretto da sempre a subire all'interno del contesto sociale; una subordinazione rispetto alla quale il femminicidio costituisce il culmine letale di una relazione di potere strutturalmente asimmetrica.

Dinanzi alle dimensioni drammatiche ormai raggiunte da tale fenomeno, il legislatore penale ha il dovere di esercitare il proprio "potere di nomina", dando così una specifica veste dogmatica ad una realtà non più riconducibile a meri episodi isolati.

Questo non solo consente di attribuire alla stessa un'esistenza giuridica effettiva, ma anche di facilitare gli operatori nel compito di individuarne i tratti distintivi in una logica di riconoscimento e, ovviamente, di prevenzione³².

All'interno del nuovo precetto, infatti, si fa per la prima volta riferimento alla matrice culturale e al contesto discriminatorio in cui si sviluppa la violenza contro le donne.

²⁹ Sul punto, esprimono un orientamento favorevole all'introduzione della fattispecie autonoma F. MENDITTO, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, in *Sistema Penale*, 2 aprile 2025; C. PECORELLA, *Perché può essere utile una fattispecie di femminicidio*, in *Sistema Penale*, 2 giugno 2025.

³⁰ Per un'ampia disamina della falsa neutralità di genere del diritto penale e di una necessaria rilettura *gender-oriented* dei suoi istituti P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il diritto penale non è un diritto per le donne: il caso della legittima difesa*, in *Questione Giuridica*, 2022, 4, pp. 77 ss.

³¹ P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il ddl sul femminicidio ha un valore epocale*, in *Micromega/net*, 21.03.2025.

³² Sulla funzione del diritto penale e il potere di nomina si veda P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere*, in *Sistema Penale*, 2025, 5, § 3.

Opinioni

In diversi contributi, l'illustre magistrata si è fatta carico del compito di smontare analiticamente, una per una, le severe accuse mosse dalla dottrina maggioritaria. Nelle sue approfondite risposte si trova racchiusa, di fatto, la sintesi fondante del pensiero di tutti coloro che hanno manifestato favore nei confronti del nuovo art. 577-bis c.p.

Uno dei primi aspetti critici affrontati dalla dottrina favorevole riguarda proprio la denunciata inutilità di una figura autonoma di reato, sollevata alla luce delle severe obiezioni secondo cui la novella non andrebbe a colmare alcun *vulnus* normativo all'interno dell'ordinamento vista la preesistente idoneità del sistema sanzionatorio ad infliggere la pena dell'ergastolo tramite il regime delle aggravanti ex art. 577 c.p.

A tal riguardo, l'introduzione di un titolo autonomo di reato trova una prima e decisiva giustificazione negli obblighi imposti al legislatore italiano dalle fonti sovranazionali. Essa non si configura, pertanto, come un'operazione normativa dettata da esigenze meramente simboliche, emergenziali o populiste, volte unicamente a soddisfare le istanze emotive dell'opinione pubblica, bensì quale formale adempimento di precisi doveri di protezione e di contrasto ad ogni forma di violenza nei confronti delle donne.

Tali obblighi vincolano l'ordinamento italiano, operando quali parametri interposti di costituzionalità ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. e trovano fonte specificamente nella *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne* (CEDAW)³³, ratificata dall'Italia nel 1985 e nella già menzionata *Convenzione di Istanbul* del 2011, ratificata nel 2013³⁴.

Da ultimo si aggiungono anche i vincoli derivanti dalla recente Direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica³⁵.

A questo quadro di stringenti doveri sovranazionali si affiancano le numerose condanne che la Corte di Strasburgo ha pronunciato nei confronti del nostro Paese per non aver adeguatamente tutelato, ormai in molteplici occasioni, le vittime di violenza domestica e di genere. La Corte EDU, infatti, ha reiteratamente riscontrato una sistematica e colpevole inerzia delle autorità nazionali nell'attivare tempestive misure di protezione, ravvisando la violazione del diritto alla vita e del divieto di trattamenti inumani o degradanti³⁶.

È, di conseguenza, proprio la normativa sovranazionale a imporre agli Stati aderenti l'obbligo di adottare tutte le misure adeguate a fronteggiare il fenomeno della violenza contro le donne, predisponendo gli strumenti processuali e sostanziali più opportuni.

³³ ASSEMBLEA GENERALE ONU, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, New York, 18 dicembre 1979.

³⁴ CONSIGLIO D'EUROPA, *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, Istanbul, 11 maggio 2011.

³⁵ Per un approfondimento sull'impatto della Direttiva europea sull'ordinamento interno A. MASSARO, *La Direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica: il possibile impatto sull'ordinamento italiano*, in *Sistema Penale*, 26 marzo 2025.

³⁶ Si vedano le recenti pronunce CEDU, *Affaire Scuderoni c. Italie* (Requête no 6045/24), 23.09.2025; CEDU, *Case Ubeda and Others v. Italy* (App.9993/24), 02.07.2026 in www.echr.coe.int.

Sul piano del diritto interno e della tecnica normativa, l'adempimento di tali stringenti vincoli ha trovato attuazione proprio nella scelta di configurare il femminicidio quale titolo autonomo di reato, con contestuale superamento dell'impianto preesistente basato sulle sole circostanze aggravanti. Il modello circostanziale esponeva la gravità oggettiva della condotta al meccanismo del bilanciamento *ex art. 69 c.p.*, consentendo che il disvalore del movente misogino o dell'asimmetria relazionale venisse neutralizzato in sede di giudizio di equivalenza o prevalenza con concorrenti circostanze attenuanti.

Con l'introduzione dell'art. 577-*bis* c.p. si opera una "blindatura" sanzionatoria idonea a garantire stabilità punitiva allo speciale disvalore del fatto³⁷.

Tale asimmetria punitiva ha aperto la strada alle censure di legittimità costituzionale ampiamente esposte in precedenza, imperniate sulla presunta lesione dei principi di eguaglianza e proporzionalità della pena *ex artt. 3 e 27, comma terzo, Cost.*, le quali sono state tuttavia prontamente respinte dall'orientamento favorevole.

Secondo quest'ultimo, l'apparente disparità di trattamento sanzionatorio non integra affatto un'irragionevole discriminazione, bensì costituisce la necessaria risposta ordinamentale a una preesistente e strutturale situazione di diseguaglianza e vulnerabilità sociale. A differenza dei detrattori della riforma, i quali richiamano il principio di uguaglianza formale sancito dal primo comma dell'art. 3 Cost, negando che il genere della vittima possa giustificare una differenziazione del trattamento sanzionatorio, le voci a sostegno focalizzano, invece, il proprio baricentro ermeneutico sul canone di uguaglianza sostanziale espresso dal secondo comma della medesima disposizione costituzionale.

Il principio di uguaglianza sostanziale, infatti, impone l'adozione di trattamenti normativi differenziati al fine di rimuovere quegli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che «*limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana*» (art. 3, comma secondo, Cost.).

Poiché il femminicidio rappresenta l'atto culminante di una spirale di violenze, sopraffazioni e discriminazioni fondate sul genere, il legislatore ha il dovere di apprestare una tutela penale rinforzata per il gruppo sociale storicamente svantaggiato³⁸.

Ne deriva che l'introduzione di un simile statuto differenziato e rinforzato asseconda il dovere ineludibile della Repubblica di rimuovere attivamente quei fattori di asimmetria relazionale che impediscono la piena emancipazione e la libertà delle donne.

³⁷ Cfr. F. MENDITTO, *Valutazioni e proposte sul DDL avente ad oggetto l'introduzione del delitto di femminicidio*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2025, 11, § 3.

³⁸ P. DI NICOLA TRAVAGLIANI, *Risposte alle principali obiezioni sull'introduzione del delitto di femminicidio (e delle aggravanti per i delitti di violenza contro le donne)*, in *Giustizia Insieme*, 17 novembre 2025 § 2.3 ss.

Opinioni

Se ne ricava la piena legittimità costituzionale del nuovo art. 577-bis c.p., il quale non introduce alcuna presunta e irragionevole discriminazione “al contrario” a danno del genere maschile³⁹.

La neutralità astratta del precetto penale che, secondo i detrattori della riforma, risulterebbe oggi messa in pericolo, in realtà già non esiste sul piano sostanziale, rivelandosi una mera finzione dogmatica incapace di intercettare le reali e stratificate asimmetrie di potere relazionale. Sotto questo profilo, la coesistenza del duplice titolo di reato non scardina l’uguaglianza, ma la ripristina nella sostanza.

Un simile mutamento di prospettiva consente, ai sostenitori della novella legislativa, di superare anche le riserve sollevate in ordine al principio di proporzionalità della pena desumibile dall’art. 27, comma 3 della Costituzione.

La previsione di una pena rigidamente predeterminata e le preclusioni relative all’accesso ai riti alternativi e al bilanciamento delle circostanze attenuanti non integrano quell’abnorme risposta punitiva statuale che parte della dottrina ha denunciato.

Al contrario, la severità del trattamento sanzionatorio si rivela pienamente proporzionata allo speciale e plurioffensivo disvalore di un fatto che, ponendosi quale culmine letale di una sistematica prevaricazione di genere, aggredisce l’incolumità della vittima e, al contempo, lo statuto fondamentale dei diritti umani.

Come autorevolmente evidenziato dalle riflessioni di Claudia Pecorella, la scelta di irrigidire lo statuto sanzionatorio appare giustificata dallo specifico disvalore che il femminicidio esprime rispetto all’omicidio comune, proprio per i motivi che ne sono alla base⁴⁰. Tale opzione ermeneutica trova accordo nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha più volte ribadito che, ai fini del rispetto del principio di proporzionalità sanzionatoria, è indispensabile che «*la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo*»⁴¹.

Questo depone a favore della scelta legislativa di punire in modo inflessibile il femminicidio, la quale si rivela così pienamente legittima: il movente misogino e il contesto di asimmetria relazionale agiscono direttamente sul processo motivazionale dell’agente, incidendo sul grado di rimproverabilità soggettiva e giustificando, di conseguenza, un trattamento sanzionatorio più severo.

Il filone dottrinale che sostiene la riforma introdotta con la legge 181/2025 respinge, dunque, qualsiasi tesi volta a ridurre la stessa ad una mera manifestazione di panpenalismo di stampo emergenziale. Le voci a sostegno evidenziano come l’introduzione dell’art. 577-bis c.p. non risponda a logiche simboliche o populiste, ma si

³⁹ *Ibidem*, § 3.

⁴⁰ C. PECORELLA, *Perché può essere utile una fattispecie di femminicidio*, in *Sistema penale*, 02 giugno 2025, § 7.

⁴¹ Corte costituzionale, 30 ottobre 2023, n. 197.

configuri quale una meditata scelta di politica criminale dotata di una reale utilità e di un'intrinseca efficacia deterrente, trovando un solido riscontro anche sul piano della tassatività e determinatezza della nuova fattispecie.

A fronte delle severe obiezioni dottrinali che qualificano i presupposti applicativi del femminicidio come clausole indeterminate ed elastiche, l'orientamento favorevole rileva come la descrizione della condotta sia in realtà ancorata a parametri normativi chiari e univoci. Le nozioni tipizzate adoperate, quali «odio», «discriminazione», «prevaricazione», «controllo», «possesso» e «dominio», non sono mere formule sociologiche prive di tassatività penale; al contrario, esse costituiscono categorie giuridiche ampiamente consolidate all'interno del nostro ordinamento, capaci di trovare riscontro sia in fattispecie già esistenti sia nelle pronunce della giurisprudenza nazionale e sovranazionale⁴².

In conclusione, per il filone dottrinale orientato in senso favorevole, la nuova fattispecie di femminicidio si configura uno strumento non solo pienamente legittimo, ma anche dotato di una profonda utilità pratica.

Le argomentazioni esposte a sostegno della riforma consentono di escludere radicalmente qualsiasi scivolamento verso un arbitrario «diritto penale d'autore»: la norma non punisce la fisionomia psicologica maschile, bensì un fatto oggettivo, qualificato dall'abuso concreto di un asimmetrico potere relazionale.

Sotto questo profilo, la scelta di codificare la clausola «in quanto donna» non introduce affatto un ingiustificato privilegio sanzionatorio per pochi, ma si sostanzia in un presidio di tutela fondamentale per il genere femminile, il quale rappresenta, per definizione, la metà della popolazione mondiale.

In tal modo, il diritto penale contemporaneo recupera la sua nobile funzione promozionale: quella di orientare culturalmente i consociati, fungendo da argine precettivo contro i modelli relazionali prevaricatori e guidando la società verso l'effettiva attuazione dell'uguaglianza sostanziale⁴³.

6.- *L'esordio applicativo dell'art. 577-bis c.p.: il "caso Ventimiglia" e i nodi della qualificazione giuridica*

Le complesse riflessioni dogmatiche esposte finora hanno trovato un immediato banco di prova nella primissima prassi giudiziaria successiva all'introduzione della riforma del dicembre 2025. In particolare, la prima occasione per verificare l'impatto pratico della

⁴² P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Risposte alle principali obiezioni sull'introduzione del delitto di femminicidio (e delle aggravanti per i delitti di violenza contro le donne)*, in *Giustizia Insieme*, 17 novembre 2025, § 6.

⁴³ P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Risposte alle principali obiezioni, sull'introduzione del delitto di femminicidio (e delle aggravanti per i delitti di violenza contro le donne)*, *passim*.

Opinioni

nuova fattispecie si è presentata con una drammatica vicenda di cronaca giudiziaria consumatasi a Ventimiglia nei primi giorni dell'anno.

La vicenda ha visto protagonista una donna di quarantaquattro anni, che nel tentativo di sfuggire ad una brutale aggressione perpetrata ai suoi danni con forbici e taglierino da parte del marito, si è lanciata dal balcone riportando gravi lesioni che ne hanno richiesto il ricovero in ospedale.

Nei confronti dell'uomo, immediatamente tratto in arresto, la Procura della Repubblica aveva in origine contestato il reato di tentato femminicidio introdotto dal nuovo art. 577-*bis* c.p., aggravato ai sensi dell'art. 577, comma 1, n. 1 per aver l'autore commesso il fatto contro il coniuge.

In sede di convalida, tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Imperia, nella persona del dott. Botti, ha emanato, in data 12 gennaio 2026, un'ordinanza con la quale, pur accogliendo la richiesta della custodia cautelare in carcere, ha radicalmente riqualificato il fatto in tentato omicidio comune, rigettando la contestazione di femminicidio avanzata dalla Procura.

L'organo giudicante ha fondato tale esclusione sulla valorizzazione delle dichiarazioni difensive rese dall'indagato, il quale aveva giustificato la propria azione criminosa adducendo di aver agito ai danni della consorte esclusivamente per il fatto di essere venuto a conoscenza della circostanza che la stessa si prostituiva.

Di avviso contrario si è dimostrato il Pubblico Ministero, secondo il quale si era in presenza di atti idonei a integrare il delitto di femminicidio proprio perché dettati da un profondo odio discriminatorio e da un'ossessiva volontà di controllare la moglie.

Nella prospettiva dell'organo inquirente, la condotta violenta dell'uomo rappresentava la tipica estrinsecazione di un intento punitivo volto a sanzionare la libertà e l'autodeterminazione della vittima, pienamente sussumibile nelle prescrizioni del nuovo art. 577-*bis* c.p.

Il GIP, invece, con il suo provvedimento ha disatteso tale ricostruzione, ritenendo innanzitutto che mancasse la prova di un movente misogino generale e aggiungendo, in un passaggio motivazionale assai discusso, che l'esercizio dell'attività di prostituzione difficilmente possa dirsi conciliabile con il reciproco dovere di fedeltà imposto ai coniugi dal matrimonio ai sensi dell'art. 143 c.c. Nella concezione del magistrato, di conseguenza, non sembrerebbe configurabile una libertà della donna di disporre liberamente della propria sfera sessuale all'interno del vincolo coniugale.

È sulla base di tali premesse che ha finito con l'escludere l'applicabilità del delitto di femminicidio per la totale assenza degli elementi costitutivi propri della fattispecie, ritenendo che l'azione violenta costituisse solo una reazione all'inadempimento, da parte della moglie, dei doveri matrimoniali e non un atto di oppressione di genere.

La conclusione a cui è giunto il Giudice ha aperto la strada a commenti critici⁴⁴ e a prime riflessioni⁴⁵ sull'applicabilità pratica della nuova fattispecie di reato.

L'aspetto centrale del dibattito sull'esatta qualificazione giuridica della vicenda è rappresentato non tanto dalla corretta individuazione del trattamento sanzionatorio da comminare nel caso concreto, il quale in virtù della nuova disciplina risulterebbe più severo rispetto all'ipotesi di omicidio comune, bensì dalla evidenziata difficoltà di provare in sede processuale gli elementi specializzanti richiesti dall'art. 577-bis c.p.

La vicenda ligure dimostra come l'accertamento processuale del movente misogino e delle condotte di oppressione rischi di scontrarsi con letture tradizionali e formalistiche. Lo testimoniano le espressioni adoperate dal GIP nel provvedimento del 12 gennaio, in cui si legge che, innanzitutto, a sostegno della propria decisione vi è un presunto "dovere di rispetto" tra i coniugi che, in realtà, non trova alcun riscontro letterale nella norma del Codice civile. Ma soprattutto, questa peculiare rilettura degli obblighi matrimoniali lo ha condotto ad escludere, almeno allo stato degli atti, la prova di un odio discriminatorio di genere, considerando l'azione violenta come una reazione isolata alla violazione dei suddetti doveri.

Tutto ciò a dimostrazione del fatto che la mera introduzione di una fattispecie autonoma di reato, seppur mossa da condivisibili istanze di tutela, rischia davvero di rimanere un inutile manifesto simbolico laddove sia costretta a scontrarsi con pregiudizi culturali e schemi interpretativi tradizionali che ancora sopravvivono negli uffici giudiziari.

L'esordio applicativo dell'art. 577-bis c.p. mette dunque in luce come gran parte dell'effettività della tutela dipenda non dalla severità o meno della norma, bensì dalla sostenibilità della sua prova in giudizio.

7.- Considerazioni conclusive. L'ennesimo esempio di un'ipertrofia sanzionatoria ad effetto manifesto o verso una «tutela diseguale egualitaria»?

Dopo aver tentato di tracciare un bilancio della riforma introdotta dalla legge 2 dicembre 2025 n. 181, emerge con chiarezza come il nuovo art. 577-bis c.p., analizzato nei suoi tratti fondamentali, sia destinato a rimanere terreno di acceso scontro.

Le severe obiezioni sollevate dalla dottrina tradizionale e le prime concrete difficoltà emerse nella prassi applicativa alimentano il dubbio che la nuova fattispecie possa ridursi ad un mero manifesto dal valore puramente simbolico.

⁴⁴ C. SOFFICI, *Il caso di Ventimiglia e il ritorno alla logica del delitto d'onore*, 13 gennaio 2026, in https://www.lastampa.it/editoriali/lettere-e-idee/2026/01/13/news/il_caso_di_ventimiglia_e_il_ritorno_alla_logica_del_delitto_d_onore-15465580/

⁴⁵ G. L. GATTA, *Femminicidio o omicidio se il marito tenta di uccidere la moglie dopo aver scoperto che si prostituisce? Note a margine del caso di Ventimiglia*, in *Sistema Penale*, 16 gennaio 2026.

Opinioni

Il timore principale risiede nella possibilità che la configurazione di un autonomo titolo di reato si riveli di fatto un'operazione legislativa orientata semplicemente a soddisfare le istanze securitarie provenienti dall'opinione pubblica a fronte di un fenomeno percepito dalla stessa come una non più tollerabile emergenza sociale.

La dottrina più rigorosa evidenzia, infatti, come la scelta di tipizzare elementi psicologici complessi e formule marcatamente elastiche possa minare la tenuta del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie, determinando uno scivolamento verso un'insidiosa incursione nel foro interno del reo.

In questa prospettiva, occorre evitare il pericolo concreto di vanificare la potenziale portata di un intervento normativo, ideato e sorretto da condivisibili motivi ispiratori e finalità di tutela e al quale va riconosciuto il merito indubbio di aver acceso i riflettori su una realtà drammatica, imponendo attenzione sulla specificità della violenza basata sul genere. Sarebbe inaccettabile che, a causa dell'ambiguità strutturale della sua formulazione e delle resistenze che incontra sia nel dibattito dottrinale sia nei pregiudizi interpretativi della giurisprudenza, la riforma non riesca a trovare una piena ed effettiva traduzione pratica.

In tal caso ci troveremmo di fronte ad una normativa promossa con lo scopo di innalzare i livelli di protezione per le vittime di violenza di genere, paradossalmente inefficace, perché depotenziata nella sua portata applicativa.

Tutto ciò considerato anche alla luce del fatto che le riflessioni a cui spingono le voci a sostegno ci restituiscono un'immagine totalmente diversa dell'istituto.

Nella prospettiva degli autori favorevoli, infatti, la codificazione del movente misogino non risponde a una cieca logica punitiva, bensì potrebbe costituire una coraggiosa apertura verso il delinearsi, all'interno del nostro ordinamento, di un modello di diritto penale diseguale in chiave egualitaria.

Un simile modello trova la sua legittimità proprio nel principio di eguaglianza sostanziale espresso dall'art. 3, comma 2, della Costituzione, il quale imporrebbe, al diritto penale una nuova funzione a cui assolvere. Quest'ultima consisterebbe nel dovere di tale branca del diritto di intervenire mediante la predisposizione di trattamenti sanzionatori differenziati al fine di rimuovere quelle asimmetrie e differenze sostanziali presenti all'interno della società, cercando di riequilibrare i rapporti di forza storicamente e sociologicamente diseguali, giungendo, in definitiva, a delineare una sorta di diritto penale della vulnerabilità.

Questo innovativo paradigma trova un autorevole riscontro comparatistico negli approdi interpretativi della Corte costituzionale spagnola. I giudici del *Tribunal Constitucional*, infatti, hanno già dovuto rapportarsi al problema della legittimità costituzionale di simili interventi differenziati in virtù del fatto che l'ordinamento spagnolo può considerarsi precursore nell'introduzione di risposte sanzionatorie più severe per i soggetti di sesso maschile autori di specifiche condotte criminose ai danni delle donne, soprattutto dopo

l'entrata in vigore della “*Ley Organica 1/2024 del 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la violencia de género*”⁴⁶.

L'organo di giustizia costituzionale spagnolo ha risolto il nodo dogmatico sancendo che tale asimmetria sanzionatoria non vulnera l'uguaglianza formale, bensì opera come «*un rimedio volto a correggere storiche ingiustizie consumate sopra un determinato gruppo sociale*»⁴⁷.

Secondo i giudici spagnoli, la diversificazione delle risposte edittali determina un legittimo trattamento preferenziale e risarcitorio a favore delle donne, volto a contrastare una discriminazione strutturale e a garantire una reale equità.

Al contempo, questo modello di diritto diseguale viene qualificato come una doverosa e proporzionata risposta all'oggettivo maggior disvalore che l'ordinamento ravvisa nelle condotte di oppressione e sottomissione basate sul genere. Tale impostazione, consolidata in successivi approdi, muove dall'assunto che la diversità della risposta edittale non violi l'eguaglianza formale, ma rappresenti una doverosa e proporzionata reazione all'oggettivo maggior disvalore intrinseco all'oppressione di genere.

In conclusione, non resta che chiedersi se anche l'ordinamento italiano stia progressivamente dirigendosi verso un orizzonte di tutela differenziata in chiave egualitaria, e se l'introduzione del nuovo delitto di femminicidio ex art. 577-bis c.p. se ne possa considerare un chiaro segnale.

⁴⁶ Per un approfondimento sulla legislazione spagnola contro la violenza di genere e lo sviluppo della relativa giurisprudenza costituzionale P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Risposte alle principali obiezioni sull'introduzione del delitto di femminicidio (e delle aggravanti per i delitti di violenza contro le donne)*, in *Giustizia Insieme*, 17 novembre 2025, § 2.3; A. M. MAUGERI, *Le “aggravanti” nei confronti degli uomini autori di “violenza di genere” nella disciplina spagnola: possibile strategia politico criminale o strumento di una politica della “sicurezza” discriminatoria?* in *JuraGentium*, 2016, § 2 ss.

⁴⁷ Tribunal Constitucional de España, Sentencia n. 229/1992, del 14 dicembre, nella quale si legge «*La consecución del objetivo igualatorio entre hombres y mujeres permite el establecimiento de un “derechodesigual igualatorio”, es decir, la adopción de medidas reequilibradoras de situaciones sociales discriminatorias preexistentes para lograr una sustancial y efectiva equiparación entre las mujeres, socialmente desfavorecidas, y los hombres, para asegurar el goce efectivo del derecho a la igualdad por parte de la mujer*». Tale impianto interpretativo è stato successivamente ripreso da Tribunal Constitucional, Sentencia n. 59/2008, del 14 maggio e Tribunal Constitucional, Sentencia n. 45/2010, del 28 luglio.